

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4357

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTISTUZZI, SERRENTINO

Presentata il 17 novembre 1989

**Nuove norme per la nomina degli scrutatori e
dei segretari di seggio elettorale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le elezioni comunali di Roma del 29-30 ottobre scorso hanno riproposto non solo la questione, gravissima, dei brogli, delle manipolazioni e dei tentativi di inquinamento dei dati elettorali, sui quali è in atto un'inchiesta giudiziaria, ma anche quella, altrettanto grave, riguardante le numerose irregolarità e disfunzioni che si sono verificate nelle operazioni e nel funzionamento dei seggi elettorali. Lo stesso presidente dell'Ufficio centrale elettorale, appena iniziati i lavori di registrazione dei verbali e di controllo dei dati, ha fatto un quadro catastrofico della situazione, essendo risultati verbali in bianco, somme sbagliate di voti e di preferenze, numero di voti superiore a quello degli

aventi diritto e tanti altri problemi che sono stati ampiamente evidenziati nel recente dibattito che si è sviluppato nella seduta della Camera dei deputati in relazione alle interpellanze e interrogazioni presentate all'indomani della consultazione amministrativa della capitale.

Irregolarità e disfunzioni simili erano state segnalate già nelle elezioni politiche del 1979 dal presidente dell'Ufficio centrale della circoscrizione di Roma-Viterbo-Latina-Frosinone in una drammatica relazione che si chiudeva con queste parole: « Di questo passo, nella capitale d'Italia sarà inutile votare ». Inoltre, esse furono accertate anche nelle elezioni del 1983 e nelle competizioni elettorali successive, riguardanti non solo la capitale.

Questo stato di cose non può essere tollerato ulteriormente perché tocca il problema di fondo, che coinvolge la legittimazione del sistema democratico. Il problema, cioè, delle regole e delle garanzie del voto.

Come è noto, per avviare a soluzione tale problema, che è complesso e sfaccettato, nei mesi scorsi qualcosa era stato fatto. Infatti, poiché era stato incontestabilmente accertato che all'origine delle irregolarità, degli abusi e delle manipolazioni nei seggi elettorali vi era il metodo di designazione degli scrutatori (gli scrutatori di fatto venivano segnalati dai partiti e, quindi, erano portati a tutelare prima di tutto i meri interessi degli stessi), l'8 marzo scorso il Parlamento approvò la legge n. 95 che ha introdotto il criterio della casualità, mediante sorteggio, nella scelta delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale.

Senonché, questa legge, che ha avuto il primo serio riscontro nelle elezioni amministrative della capitale dello scorso ottobre, è risultata sostanzialmente lacunosa e, se ha eliminato alcuni degli inconvenienti in precedenza lamentati, ne ha però creati dei nuovi.

In sintesi, si è verificato che:

in moltissimi casi i presidenti dei seggi non sono stati all'altezza di un esercizio corretto delle delicate funzioni loro demandate. Si spiegano così i verbali in bianco, le somme sbagliate dei voti e delle preferenze e le errate interpretazioni delle norme riguardanti le numerose e complesse operazioni che si svolgono nei seggi elettorali;

ugualmente, in moltissimi casi i presidenti dei seggi hanno contestato l'assegnazione d'ufficio dei segretari di seggi « sorteggiati » a loro sconosciuti, sostenendo che per la delicatezza delle funzioni ad essi spettanti doveva ritenersi necessario un rapporto fiduciario tra presidente e segretario;

in sede di effettuazione del sorteggio per la nomina degli scrutatori e dei se-

gretari da assegnare ai seggi a seguito della indizione delle elezioni — lo ha detto il rappresentante del Governo nel dibattito che si è svolto nella seduta della Camera dei deputati in relazione alle interpellanze e interrogazioni presentate dopo le elezioni per il Consiglio comunale e le circoscrizioni di Roma — circa 9.300 dei 21.658 sorteggiati come scrutatori effettivi hanno espressamente rinunciato all'incarico, per cui si è dovuto procedere alla loro surrogazione secondo il vecchio meccanismo, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. I nuovi « assoldati » erano arrivati ai seggi spontaneamente o per sollecitazione dei partiti, che così hanno potuto nuovamente, sia pure in maniera parziale, avere scrutatori di parte;

la scarsa professionalità dei presidenti e la gigantesca defezione dei sorteggiati è stata generalmente attribuita alla incongruità dei compensi concessi ai membri dei seggi.

È necessario, pertanto, apportare alcune modifiche alle norme vigenti, con la massima urgenza e comunque prima del turno elettorale amministrativo generale che si terrà nella primavera del prossimo anno. In proposito, l'orientamento generale che si è avuto nel più volte citato dibattito svoltosi nella seduta della Camera è quello di promuovere, in attesa di un provvedimento generale diretto a rivedere il sistema di scrutinio nelle operazioni elettorali mediante l'introduzione di apparecchiature elettroniche, i seguenti correttivi:

1) una più efficace disciplina legislativa per i presidenti di seggio, che tenga conto del fatto che la preparazione specifica e l'abilità di essi sono determinanti per l'adozione di soluzioni corrette, puntuali e inappuntabili. A questo fine il Governo ha assicurato di avere già predisposto uno schema di disegno di legge che il 18 ottobre scorso è stato mandato ai Ministeri competenti per il preventivo concerto e che, quindi, quanto prima do-

vrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri e presentato al Parlamento;

2) un consistente incremento dei compensi spettanti ai componenti dei seggi per ogni giorno di presenza nel seggio elettorale. Ciò, allo scopo di evitare che la chiamata a componente di seggio venga considerata come una disgrazia da evitare in tutti i modi;

3) il ripristino della norma che consente ai presidenti di seggio di scegliere liberamente il segretario, considerate le precise responsabilità che ad esso fanno capo;

4) correzione della legge 8 marzo 1989, n. 95, il cui criterio della casualità della scelta degli scrutatori previsto mediante sorteggio deve, però, essere salvaguardato, per scongiurare un ritorno all'antico metodo delle designazioni fatte dai partiti.

La presente iniziativa legislativa si ispira agli orientamenti di cui ai punti 3) e 4). Essa, infatti, prevede: la scelta del segretario di seggio da parte del presidente del medesimo, fra gli elettori residenti nel comune, preferibilmente tra i dipendenti o *ex* dipendenti delle ammini-

strazioni pubbliche; la scelta degli scrutatori mediante il sistema del sorteggio tra i dipendenti civili delle amministrazioni pubbliche appartenenti alle qualifiche funzionali fino alla settima, ed equiparate, che sono elettori del comune. I dipendenti sorteggiati non potranno rifiutare l'ufficio di scrutatore se non per comprovati motivi di salute e di servizio.

La scelta degli scrutatori tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni avrebbe anche il vantaggio di utilizzare nei seggi elettorali personale che professionalmente ha larga dimestichezza con procedure regolamentari e amministrative. Per il resto, le singole norme della presente iniziativa sono talmente semplici e chiare da non avere bisogno di una particolare illustrazione.

Onorevoli colleghi, gli obiettivi della proposta di legge potrebbero sembrare minori e magari trascurabili, nel quadro complessivo delle riforme che è necessario portare avanti per migliorare il sistema elettorale. Ma non è così, perché i correttivi previsti sono, ad avviso dei proponenti, importanti, in quanto se approvati potrebbero concorrere a rendere più efficiente, corretto e credibile il procedimento delle operazioni di seggio in tempi brevi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In ogni comune della Repubblica è istituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un elenco degli scrutatori di seggio elettorale.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti i dipendenti civili delle amministrazioni pubbliche appartenenti alle qualifiche funzionali fino alla settima, ed equiparate, che sono elettori del comune.

3. Gli scrutatori da assegnare ai seggi elettorali sono scelti per sorteggio, effettuato dalla commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, tra coloro che sono iscritti nell'elenco. I sorteggiati possono rifiutare l'ufficio di scrutatore solo per comprovati motivi di salute e per esigenze di servizio.

ART. 2.

1. Il segretario del seggio elettorale è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel comune, preferibilmente tra i dipendenti o *ex* dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

ART. 3.

1. Le amministrazioni pubbliche cui appartengono gli scrutatori e i segretari di seggio elettorale in attività di servizio sono tenute a concedere permessi retribuiti per le giornate lavorative in cui si svolgono le operazioni di seggio.